

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

APPROVATO CON D.C.U. N. 8 DEL 28.04.2010
DIVENUTA ESECUTIVA IL 13.05.2010

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Elezione del Difensore Civico.....	3
Art. 3 - Requisiti - Ineleggibilità, incompatibilità e Decadenza - Revoca	3
Art. 4 - Dimissioni	5
Art. 5 - Funzioni e rapporti con altri Enti Locali	5
Art. 6 - Indennità di carica	6
Art. 7 - Ufficio del Difensore Civico	6
Art. 8 - Modalità di intervento	6
Art. 9 - Rapporti con il Consiglio dell'Unione.....	7

Regolamento dell'Ufficio del Difensore Civico dell'Unione Terre d'Argine

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione, i poteri e le funzioni, l'organizzazione ed il funzionamento del Difensore Civico dell'Unione Terre d'Argine così come previsto dall'art.17 del vigente Statuto.

Art. 2

Elezione del Difensore Civico

1. Con avviso pubblico il Presidente dell'Unione invita gli interessati in possesso dei requisiti di cui al successivo art.3 a presentare la propria candidatura alla nomina, corredata da apposito curriculum vitae, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
2. Il Presidente ricevute le proposte di candidature per l'elezione del Difensore Civico riunisce un'apposita conferenza dei capigruppo per l'esame delle candidature per ricercare, ove possibile, una scelta unitaria da proporsi al Consiglio Unionale.
3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio dell'Unione in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con voto limitato ad un candidato, e con la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati all'Unione.
Qualora questa maggioranza non venga raggiunta in sede di prima votazione, la stessa è ripetuta prevedendo la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'Unione. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Difensore Civico colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età dei due in caso di parità. Il criterio del più anziano di età verrà adottato anche nella scelta dei candidati da ammettere al ballottaggio qualora nell'esito del secondo scrutinio due o più candidati interessati avessero ottenuto lo stesso numero di voti.
4. L'elezione del Difensore Civico avviene, in sede di prima applicazione delle presenti norme, entro tre mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.
5. Rimane in carica per quattro anni, esercitando le sue funzioni sino all'insediamento del successore, nel rispetto della normativa vigente in materia. Può essere rieletto una sola volta.

Art. 3

Requisiti - Ineleggibilità, incompatibilità e Decadenza - Revoca

1. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti nei consigli comunali e che per preparazione ed esperienza, comprovate da un apposito curriculum vitae, diano ampia garanzia di indipendenza e di qualificate conoscenze giuridico amministrative.

2. I candidati inoltre non devono avere:
 - a) riportato condanne penali;
 - b) riportato nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.
3. La competenza ed esperienza giuridico-amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego dei quali è in possesso. Il requisito predetto si ritiene posseduto dai candidati che comprovano di essere o essere stati:
 - a) avvocati, con almeno 5 anni di iscrizione all'albo professionale;
 - b) docenti di materie giuridiche-amministrative nelle università od in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per almeno 5 anni;
 - c) magistrati, avvocati dello Stato, notai, segretari comunali e provinciali in quiescenza;
 - d) funzionari statali, regionali, degli Enti Locali e delle A.S.L. in quiescenza, che all'atto della cessazione dal servizio ricoprivano, da almeno 5 anni, la qualifica di dirigente o il livello direttivo apicale previsto nell'Ente nel quale hanno prestato la loro attività.
4. Non sono eleggibili e sono incompatibili al ruolo di Difensore Civico:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i membri in carica del Parlamento, del consiglio regionale, provinciale, comunali, circoscrizionali, i membri degli organi di gestione delle AUSL e delle ASP;
 - c) i membri in carica degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti e movimenti politici e associazioni sindacali;
 - d) i dipendenti in servizio e il Segretario Generale dell'Unione, nonché i dipendenti e i Segretari Comunali dei comuni costituenti l'Unione;
 - e) gli iscritti a un albo o ruolo professionale che abbiano rapporti in corso al momento della nomina o durante il mandato con l'Unione e/o con i comuni costituenti l'Unione;
 - f) i dirigenti e funzionari statali, regionali e provinciali che operino in uffici che svolgano controlli su atti o organi dell'Unione e/o dei comuni costituenti l'Unione e i funzionari della Prefettura;
 - g) gli amministratori di enti o imprese a partecipazione pubblica da parte dell'Unione o dei Comuni costituenti la stessa, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con l'Unione e/o con i comuni costituenti la stessa da contratti di opere o somministrazioni o che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dall'Unione e/o dai comuni costituenti la stessa.
5. Il Difensore Civico non può esercitare attività, avere impieghi o incarichi che comportino il sorgere di un conflitto di interessi con l'Amministrazione dell'Unione e dei Comuni costituenti la stessa.
6. Qualora, dopo la nomina, venga accertata l'esistenza di cause originarie o sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio unionale convoca il Consiglio, perché provveda a pronunciare la decadenza del Difensore Civico nei medesimi termini e con le stesse modalità previste in genere per la contestazione delle suddette cause ai consiglieri comunali, ai sensi art.17 comma 2 dello Statuto dell'Unione.

7. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni; la mozione deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con le stesse maggioranze e le stesse modalità previste per l'elezione.
8. In caso di decadenza o revoca il Consiglio Unionale potrà utilizzare le candidature acquisite con il precedente avviso pubblico per i provvedimenti di cui all'art.17 del vigente Statuto dell'Unione.

Art. 4

Dimissioni

1. Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Difensore Civico al Presidente dell'Unione. Esse devono essere assunte al protocollo dell'Unione e sono irrevocabili; non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. L'elezione del nuovo Difensore Civico deve effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione delle dimissioni.
Il Consiglio Unionale potrà anche utilizzare le candidature acquisite con il precedente avviso pubblico per i provvedimenti di cui all'art.17 del vigente statuto dell'Unione.

Art. 5

Funzioni e rapporti con altri Enti Locali

1. Il Difensore Civico, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ed in piena libertà ed indipendenza, persegue le finalità indicate dalla legge e dallo statuto, provvedendo alla tutela amministrativa e non giurisdizionale di diritti ed interessi legittimi compresi gli interessi diffusi.
2. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto da chi vanta nei confronti dell'Unione un interesse diretto concreto ed attuale, giuridicamente protetto quale diritto soggettivo o interesse legittimo compresi gli interessi diffusi rappresentati da singoli o gruppi. Il Difensore Civico, nell'ambito dei suoi poteri di iniziativa, assicura particolare attenzione alla tutela dei diritti e degli interessi di quanti, per effetto di particolari condizioni personali, possano trovarsi in una situazione di svantaggio nei rapporti con l'Amministrazione.
3. Non possono ricorrere al Difensore Civico:
 - a) chi abbia già instaurato con l'Unione un procedimento giurisdizionale per le medesime materie oggetto di contenzioso.
 - b) i dipendenti dell'Unione e dei comuni costituenti l'Unione, delle aziende speciali e a essi partecipate, per questioni inerenti il rapporto di impiego;
 - c) i consiglieri unionali e comunali dei comuni costituenti l'Unione per fatti inerenti all'esercizio del loro mandato ed i consiglieri di altri Enti Locali per fatti inerenti i rapporti istituzionali tra Enti.
4. L'Unione Terre d'Argine può stipulare con i Comuni costituenti l'Unione, per le materie non trasferite, convenzioni dirette ad assicurare l'utilizzo della struttura e delle competenze del proprio Difensore Civico. Nelle convenzioni sono disciplinate la durata, le modalità e le limitazioni d'intervento del Difensore Civico dell'Unione presso gli Enti Locali convenzionati,

la misura dell'indennità e il riparto delle spese da sostenere, la dotazione di risorse umane e strumentali.

Art. 6

Indennità di carica

1. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità pari alla metà di quella stabilita per legge per gli assessori del Comune di Carpi, nonché lo stesso trattamento di missione e trasferte fuori sede per compiti di ufficio, intendendosi per sede il territorio coincidente con quello dell'Unione.
2. Il Difensore Civico garantirà la sua presenza per almeno 12 ore settimanali in orari da concordarsi garantendo il più facile accesso per i cittadini.

Art. 7

Ufficio del Difensore Civico

1. L'Amministrazione Unionale assicura al Difensore Civico i locali adeguati, le attrezzature, i servizi ed il personale necessario per l'efficiente svolgimento delle sue funzioni.
2. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Comune di Carpi e per le sue funzioni è collocato presso la Presidenza del Consiglio Comunale di Carpi.

L'Ufficio del Difensore Civico:

- a) riceve, protocolla e classifica le richieste di intervento, verbalizzando quelle avanzate in forma orale;
- b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per l'identificazione dell'oggetto e del responsabile del procedimento;
- c) richiede ai proponenti ulteriori chiarimenti, verbali o scritti, nonché l'integrazione della documentazione per la definizione della pratica;
- d) conserva ed archivia le istanze e le relative pratiche.

Art. 8

Modalità di intervento

1. Il Difensore Civico istruisce in forma scritta l'istanza a lui presentata. L'istruttoria preliminare sull'istanza deve concludersi con una risposta scritta di cui è data comunicazione al proponente con motivazione dell'eventuale rigetto. Il Difensore Civico informa il responsabile del procedimento che effettuerà un esame istruttorio della pratica oggetto del suo intervento. Il responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione richiesta secondo le modalità e nei tempi concordati col Difensore Civico.
2. L'esame congiunto della pratica ha il fine di accertare gli elementi di fatto e di diritto necessari atti ad individuare i correttivi o le soluzioni che contemperino gli opposti interessi. Nel compimento degli atti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto dell'intervento si deve dar conto delle osservazioni del Difensore Civico.

3. Il Difensore Civico, nelle materie sulle quali ricade il suo potere di intervento, può esperire tentativi di conciliazione su richiesta scritta dell'istante, anche promuovendo incontri fra l'interessato e l'amministrazione. Nel corso del tentativo di conciliazione il Difensore Civico può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell'accordo.

Art. 9

Rapporti con il Consiglio dell'Unione

1. L'Ufficio del Difensore Civico presenta al Consiglio unionale la relazione sull'attività svolta nell'anno solare, entro il mese di marzo dell'anno successivo, formulando anche proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.